

COURT SHREY KUNAS
NA
COMMONWEALTH SCREACH
CORTI DI GIUSTIZIA
DELLE
COMUNITA EUROPEE
HOF VAN JUSTITIE
VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRIBUNAL DE JUSTICA
DAS
COMUNIDADES EUROPEAS
EUROOPAN Yhteisöjen
Tuomioistuin
EUROPEISKA
GEMENSKAPERNAS
DOMSTOL

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 aprile 2004 *

«Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 85/384/CEE – Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura – Artt. 10 e 11, lett. g) – Normativa nazionale che riconosce l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico – Principio della parità di trattamento – Situazione puramente interna ad uno Stato membro»

Nel procedimento C-3/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Alessandro Mosconi,

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia

e

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia – Ministero

* Lingua processuale: Mallao.

per i Beni e le Attività Culturali,

in presenza di:

Comune di San Martino Buon Albergo (Verona),

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,

Ordine degli Architetti di Verona

e

Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), in particolare degli artt. 10 e 11, lett. g), di tale direttiva, nonché del principio della parità di trattamento,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di Sezione, dai
sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass

informato il giudice del rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza
motivata in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,

invitati gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a
presentare le loro eventuali osservazioni in merito,

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con ordinanza 24 ottobre 2001, pervenuta alla Corte l'8 gennaio 2002, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), in particolare degli artt. 10 e 11, lett. g), di tale direttiva, nonché del principio della parità di trattamento.
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito della controversia tra, da una parte, il sig. Mosconi e l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, e, dall'altra, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (in prosieguo: la «Soprintendenza»), in relazione al rifiuto, da parte di quest'ultima, di consentire al sig. Mosconi di intervenire, in qualità di direttore dei lavori, su immobili vincolati siti nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- 3 Il decimo 'considerando' della direttiva 85/384 dispone quanto segue:

«considerando che nella maggior parte degli stati membri le attività pertinenti all'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che hanno la denominazione di architetti, accompagnata o meno da altre denominazioni, senza però che tali persone detengano il monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo disposizioni legislative contrarie; che le summenzionate attività, o talune di esse, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell'arte edilizia».
- 4 L'art. 1 della direttiva 85/384 così recita:

- «1. La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura.
2. Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto».
- 5 La direttiva 85/384 prevede l'automatico riconoscimento di determinati titoli del settore dell'architettura nell'ambito di due distinti regimi.
- 6 Da una parte, gli artt. 2-9 della direttiva 85/384, che costituiscono il capitolo II, intitolato «Diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura con il titolo professionale di architetto», introducono un regime generale di reciproco riconoscimento automatico di tutti i titoli del settore dell'architettura rispondenti ai requisiti stabiliti da tali disposizioni.
- 7 L'art. 2 della direttiva prevede infatti che «[o]gni stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri».
- 8 In conformità alla procedura prevista dall'art. 7 della direttiva 85/384, i diplomi, i certificati e gli altri titoli che soddisfano i criteri di cui agli artt. 3 e 4 di quest'ultima sono contenuti in elenchi e nei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 9 D'altra parte, gli artt. 10-15 della stessa direttiva, che costituiscono il capitolo III, intitolato «Diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell'architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti», introducono un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli tassativamente elencati.
- 10 Ai sensi dell'art. 10 della direttiva 85/384 «[o]gni stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'articolo 11, rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini degli stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II».
- 11 Tra i titoli che beneficiano del riconoscimento automatico in forza del secondo regime, l'art. 11, lett. g), della direttiva 85/384 menziona, per l'Italia:
- «- i diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli Istituti politecnici e dagli Istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti

ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

- i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile)».

La normativa nazionale

- 12 La direttiva 85/384 è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, pag. 18).

- 13 L'art. 1, secondo comma, di tale decreto legislativo stabilisce quanto segue:

«Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività [nel settore dell'architettura] da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

- 14 L'art. 51 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, vertente sull'approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto (GURI 15 febbraio 1925, n. 37; in prosieguo: il «Regio decreto n. 2537/25»), dispone quanto segue:

«Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».

- 15 Ai sensi dell'art. 52 del Regio decreto n. 2537/25:

«Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364 (...), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere».

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 16 Con nota 4 giugno 2001, sottoscritta, in particolare, dal sig. Mosconi, ingegnere civile, la Soprintendenza è stata informata che quest'ultimo aveva sostituito il sig. Spiazzi, architetto, in qualità di direttore di lavori riguardanti immobili vincolati siti nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e, con nota successiva, che i lavori avrebbero avuto inizio il 18 giugno successivo.
- 17 Con nota del 19 giugno successivo, la Soprintendenza ha risposto che, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, la condotta dei lavori relativi, in particolare, ad immobili appartenenti al patrimonio artistico è riservata ai soli architetti.
- 18 Il sig. Mosconi e l'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia hanno quindi proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso di annullamento avverso tale nota della Soprintendenza, in quanto essa avrebbe arrecato loro pregiudizio e sarebbe stata in contrasto con gli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384, i quali sancirebbero, per quanto riguarda l'Italia, l'equivalenza tra i titoli di ingegnere civile («laurea in ingegneria») e di architetto («laurea in architettura»).
- 19 Il Comune di San Martino Buon Albergo (Verona) è stato chiamato in causa nel procedimento principale. Il giudice del rinvio ha peraltro ammesso l'intervento in causa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (in prosieguo: il «Consiglio Nazionale degli Architetti») e dell'Ordine degli Architetti di Verona, a sostegno della resistente nella causa principale, nonché l'intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a sostegno dei ricorrenti nella causa principale.
- 20 Nell'ordinanza di rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto osserva che i lavori di cui alla causa principale riguardano edifici vincolati che rientrano palesemente nell'ambito di applicazione dell'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25.
- 21 Ad avviso del detto giudice, per risolvere la controversia di cui alla causa principale si possono prendere in considerazione due tesi opposte in relazione alla direttiva 85/384.
- 22 Secondo la prima tesi, alla luce dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della direttiva, essa comporterebbe un'armonizzazione minima della formazione di architetto e pertanto si applicherebbe anche in una situazione puramente interna ad uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale.
- 23 Se un titolo, come quello di ingegnere civile posseduto dal sig. Mosconi, viene ottenuto in seguito ad una formazione rispondente ai criteri sostanziali contenuti nella direttiva 85/384, ne risulterebbe che il suo titolare dispone delle conoscenze e delle competenze richieste ad un architetto e deve quindi avere accesso a tutte le attività professionali riservate agli architetti. Orbene, in Italia la formazione di

ingegnere civile e quella di architetto sarebbero sostanzialmente analoghe. Ciò sarebbe confermato dall'art. 11, lett. g), della detta direttiva, che porrebbe sullo stesso piano i titoli italiani di ingegnere civile e di architetto.

- 24 Tuttavia, potrebbe essere sostenuta una seconda tesi, in base alla quale la direttiva 85/384 si limiterebbe ad imporre il riconoscimento, nello Stato membro ospitante, dei titoli del settore dell'architettura conseguiti in un altro Stato membro. Di conseguenza, la detta direttiva non si applicherebbe in una situazione puramente interna come quella di cui alla causa principale. Dal decimo "considerando" di tale direttiva risulterebbe poi che gli ingegneri civili e gli architetti non devono essere trattati allo stesso modo sotto tutti gli aspetti. Gli ingegneri civili italiani, d'altronde, non sarebbero oggetto di una discriminazione alla rovescia poiché i loro colleghi di altri Stati membri avrebbero accesso in Italia all'attività di cui alla causa principale solo se il loro titolo consentisse loro di esercitare siffatta attività nello Stato membro in cui il titolo è stato rilasciato (v. settimo "considerando" della direttiva 85/384).
- 25 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ritenendo l'interpretazione della normativa comunitaria necessaria per la soluzione della controversia sottopostagli, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE (concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi) si debba interpretare nel senso che, proprio perché pone norme di armonizzazione minima, le sue disposizioni debbono essere applicate in fattispecie puramente interne;
 - 2) se le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della predetta direttiva — nelle quali si precisa che il titolo di ingegnere in ingegneria civile è equiparato, ai fini dell'accesso ai servizi nel settore professionale dell'architettura, a quello di architetto — impongano ad uno Stato membro di non escludere dall'accesso alle prestazioni in questione i propri laureati che seguono un corso di laurea comportante un percorso di studi come quello seguito dai laureati in ingegneria civile in Italia;
 - 3) se, infine, il principio di uguaglianza, in quanto principio generale dell'ordinamento comunitario, imponga, stante la sostanziale analogia del percorso di studi e della formazione professionale degli architetti e degli ingegneri civili, di ammettere comunque alle attività riservate agli architetti anche i laureati in ingegneria civile».

Sulle questioni pregiudiziali

- 26 Con le tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione puramente interna ad uno Stato membro, la direttiva 85/384, e in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g), o il principio della parità di trattamento, ostino ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

Osservazioni presentate alla Corte

- 27 Il Consiglio Nazionale degli Architetti, l'Ordine degli Architetti di Verona, il governo italiano e la Commissione sostengono che la direttiva 85/384 contiene essenzialmente norme relative al reciproco riconoscimento dei titoli nel settore dell'architettura e pertanto non si applica a situazioni puramente interne.
- 28 Il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Verona affermano, in particolare, che ciò è la conseguenza del fondamento giuridico della detta direttiva, vale a dire l'art. 57, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 1, CE).
- 29 La Corte si sarebbe d'altronde già pronunciata in questo senso relativamente a direttive in materia di reciproco riconoscimento nel settore della professione veterinaria, che sarebbero analoghe sotto tutti gli aspetti alla direttiva 85/384 (sentenza 7 dicembre 1995, causa C-17/94, Gervais e a., Racc. pag. I-4353, punti 26-28).
- 30 Dato che la direttiva 85/384 non avrebbe lo scopo di definire l'ambito di attività della professione di architetto, come risulterebbe, in particolare, dal nono "considerando" della detta direttiva, tale materia potrebbe costituire l'oggetto di una normativa nazionale come quella istituita dall'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, che riserva talune attività ai soli architetti. La direttiva 85/384 si limiterebbe a richiedere che gli architetti di altri Stati membri abbiano accesso alle dette attività.
- 31 Lo scopo degli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384 sarebbe di garantire che gli architetti e gli ingegneri civili che hanno conseguito titoli rilasciati in Italia possano vedersi riconosciuti tali titoli così da poter esercitare le loro libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione di servizi in altri Stati membri.
- 32 Neppure il principio comunitario della parità di trattamento troverebbe applicazione in una situazione puramente interna.
- 33 La Commissione aggiunge che la normativa italiana in questione può dar luogo ad una discriminazione alla rovescia poiché, diversamente dagli ingegneri civili che hanno conseguito un titolo rilasciato in Italia, le persone in possesso di un titolo di

ingegnere civile rilasciato da un altro Stato membro hanno accesso – a patto che tale titolo sia menzionato nell'elenco di cui all'art. 11 della detta direttiva 85/384 – alle attività che in Italia sono riservate agli architetti ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25. Siffatta discriminazione alla rovescia non sarebbe tuttavia in contrasto con il principio della parità di trattamento quale principio generale del diritto comunitario.

- 34 Per contro, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sostiene che, diversamente dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), la quale non concernerebbe le situazioni puramente interne ad uno Stato membro (v. sentenza 2 luglio 1998, cause riunite da C-225/95 a C-227/95, *Kapasakalis e a.*, Racc. pag. I-4239, punto 23), la direttiva 85/384 prevede un'armonizzazione minima e quindi si applica anche in situazioni puramente interne (v., in particolare, per quanto attiene alle direttive sui medici specialisti, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, *Carbonari e a.*, Racc. pag. I-1103).
- 35 Se la direttiva 85/384 non si applicasse in situazioni puramente interne, ne risulterebbe una discriminazione alla rovescia a favore degli ingegneri civili di altri Stati membri. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, siffatta discriminazione sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana. Tale giurisprudenza nazionale sarebbe compatibile con il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, *Steen*, Racc. pag. I-2715, punto 10).
- 36 Il governo portoghese osserva che, contrariamente a quanto sembrerebbe ritenere il giudice del rinvio, gli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384 non implicano un'equivalenza tra i titoli di «laurea in architettura» e di «laurea in ingegneria». Tali disposizioni si limiterebbero a sancire il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli rilasciati da uno Stato membro nel settore dell'architettura. L'elenco di tali titoli cui si riferisce l'art. 7 della detta direttiva sarebbe peraltro stato modificato nel senso che, ormai, solo tre cicli italiani di formazione in ingegneria civile ne farebbero parte. Ad avviso di tale governo, peraltro, la direttiva 85/384 si applica in situazioni puramente interne.

Risposta della Corte

- 37 In considerazione del fatto che la soluzione delle questioni sottoposte non dà adito a dubbi ragionevoli, la Corte, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio circa la sua intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito.

- 38 Il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Verona, il governo italiano nonché la Commissione hanno risposto all'invito della Corte spiegando di non avere obiezioni in merito al fatto che la Corte statuisca con ordinanza motivata.
- 39 Al contrario, il sig. Mosconi ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno formulato obiezioni contro il fatto che la Corte statuisca con ordinanza motivata, affermando, in particolare, che la direttiva 85/384 non ha ad oggetto solamente il reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura, ma prescrive anche un'armonizzazione minima in materia di cicli di formazione che si concludono con il conseguimento di siffatti titoli e, di conseguenza, si applica segnatamente in situazioni puramente interne.
- 40 Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri vi ha aggiunto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la soluzione delle questioni pregiudiziali può essere utile al giudice del rinvio per dirimere una controversia come quella della causa principale dato che il diritto italiano, e soprattutto l'art. 3 della Costituzione italiana come interpretato dalla Corte costituzionale, osterebbe ad una discriminazione alla rovescia come quella che risulterebbe, a vantaggio degli ingegneri civili di altri Stati membri, da un'interpretazione della direttiva 85/384 secondo cui essa non si applica in situazioni puramente interne (v., in particolare, sentenza 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto 23).
- 41 A tal riguardo occorre rilevare, come hanno fatto giustamente il Consiglio Nazionale degli Architetti e l'Ordine degli Architetti di Verona, che i principi sviluppati dalla Corte nella citata sentenza Gervais e a. in tema di applicabilità delle direttive in materia di formazione dei veterinari e di reciproco riconoscimento dei loro titoli in situazioni puramente interne ad uno Stato membro possono essere trasposti alla direttiva 85/384.
- 42 Nella causa che ha dato origine alla detta sentenza, alcuni veterinari francesi rivendicavano il diritto di esercitare in Francia l'attività di fecondazione artificiale di animali della specie bovina, ma si trovavano di fronte ad una normativa francese che riservava tale attività ai soli titolari di un'autorizzazione.
- 43 Dopo aver constatato, ai punti 25 e 26 della citata sentenza Gervais e a., che la causa principale verteva su una situazione i cui elementi erano tutti concentrati all'interno di un solo Stato membro, vale a dire la Francia, la Corte, al punto 27 di tale sentenza, ha dichiarato che le direttive di cui si chiedeva l'interpretazione riguardano la formazione dei veterinari e il riconoscimento dei loro diplomi e che, pertanto, esse non si applicano ad una situazione in cui il titolare di un diploma rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino intende avvalersi di tale diploma ai fini dell'esercizio delle attività di veterinario in detto Stato membro.

- 44 Occorre rilevare che, nel caso di specie, l'oggetto della controversia nella causa principale è dello stesso genere di quello all'origine della citata sentenza *Garvais e a.*, ossia la compatibilità, con una direttiva in materia di reciproco riconoscimento di titoli, della normativa di uno Stato membro la quale nega, a chi sia in possesso di un titolo contemplato da siffatta direttiva e rilasciato in tale Stato membro, l'accesso ad un'attività che i possessori di tali titoli considerano rientrante nel loro ambito professionale.
- 45 Ora, la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione. Dal nono "considerando" di tale direttiva risulta infatti che il suo art. 1, n. 2, non intenda fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell'architettura. Spetta alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore.
- 46 La direttiva 85/384 ha ad oggetto solamente il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura, come emerge dal secondo "considerando" della detta direttiva. Essa prevede inoltre un regime transitorio diretto, in particolare, a preservare i diritti acquisiti dai possessori di titoli già rilasciati dagli Stati membri anche qualora tali titoli non soddisfino i detti requisiti minimi.
- 47 Inoltre, sebbene l'art. 11, lett. g), della direttiva 85/384 menzioni, per l'Italia, i diplomi di «laurea in architettura» e di «laurea in ingegneria» come titoli che beneficino del regime transitorio previsto dall'art. 10 di tale direttiva, ciò è solo al fine di assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli altri Stati membri, e non allo scopo di armonizzare, nello Stato membro interessato, i diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto.
- 48 Allo stesso modo, anche volendo ammettere che i due citati diplomi rispondano ai requisiti in materia di formazione di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384 e debbano pertanto essere riconosciuti dagli altri Stati membri ai sensi dell'art. 2 della stessa direttiva, quest'ultima, di per sé, non impone allo Stato membro interessato di porre tali diplomi su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alle attività di architetto in Italia.
- 49 Per di più, diversamente dalla causa che ha dato origine alla citata sentenza *Carbonari e a.*, cui si richiama il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed avente ad oggetto l'interpretazione di una norma armonizzata in materia di remunerazione di medici specialisti durante il loro periodo di formazione, la presente causa non verte sulle norme in materia di formazione previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384.

- 50 Tale direttiva non osta quindi ad una disciplina nazionale come la normativa italiana di cui alla causa principale, nei limiti in cui quest'ultima è diretta a definire le attività riservate alla professione di architetto. La detta direttiva richiede tuttavia che gli architetti i cui titoli devono essere riconosciuti in conformità ad essa abbiano anch'essi accesso a tali attività, indipendentemente dalla questione se il loro titolo dia accesso ad esse nello Stato membro che ha rilasciato il titolo (v., in questo senso, sentenza 23 novembre 2000, causa C-421/98, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-10375, punto 45).
- 51 Certo, dagli artt. 10 e 11, lett. g), della direttiva 85/384 emerge che i titoli di cui alla fattispecie della causa principale, compresa la «laurea in ingegneria» devono essere riconosciuti negli Stati membri diversi dall'Italia e devono ivi dare accesso alle attività rictranti nel settore della professione di architetto come definito nella legislazione di ognuno di loro; tuttavia, la causa principale verte unicamente sull'esercizio di tali attività in Italia.
- 52 E' vero che, come sostiene la Commissione (v. punto 33 di questa ordinanza), ne può derivare una discriminazione alla rovescia, poiché gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Italia non hanno accesso, in tale Stato membro, all'attività di cui all'art. 52, secondo comma, del Regio decreto n. 2537/25, mentre tale accesso non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in un altro Stato membro, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'art. 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all'art. 11 della detta direttiva.
- 53 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando si tratta di una situazione puramente interna come quella di cui alla causa principale, il principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario non può essere fatto valere. In una situazione del genere spetta al giudice nazionale stabilire se vi sia una discriminazione vietata dal diritto nazionale e, se del caso, decidere come essa debba essere eliminata (v. sentenza Steen, citata, punti 9 e 10). Al riguardo, potrebbero risultare pertinenti i principi di diritto nazionale richiamati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (v. punti 35-40 della presente ordinanza).
- 54 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni sollevate nel senso che, quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva 85/384 - in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g) - né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

Sulle spese

- 55 Le spese sostenute dai governi italiano e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza 24 ottobre 2001, dichiara:

Quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi – in particolare i suoi artt. 10 e 11, lett. g) –, né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce, in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico.

Lussemburgo, 5 aprile 2004

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris